



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 25.08.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **venticinque** del mese di **Agosto** a partire dalle ore **10:00** in Cotronei presso il Salone Comunale delle conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 18.08.2020 n. 12829 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria urgente ed in seduta aperta al pubblico in prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	BELCASTRO NICOLA	X		10	SECRETI VINCENZO		X
02	GRASSI FRIEDA	X		11	IERARDI NERINA	X	
03	GIRIMONTE VINCENZO	X		12	ALBI ANTONIO	X	
04	CARIOTI GIUSEPPE	X		13	CAPUTO MARIA TERESA		X
05	MADIA ISABELLA	X					
06	CERENZIA BARBARA	X					
07	CAVALLO VITTORIA		X				
08	GAROFALO LUCA		X				
09	TETI FRANCESCO	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 9 Assenti 4

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato..

Deliberazione di C.C. n. 20 del 25.08.2020

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Barbara Cerenzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 27.08.2020

Cotronei, li 27.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Scavelli

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 27.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Scavelli

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- **è pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 27.08.2020
- **è divenuta** esecutiva : 25.08.2020

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, 27.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Scavelli

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 27.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Scavelli



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2020

Relazione il Sindaco che illustra l'iter complicato di questa delibera che vede coinvolti l'Ato Crotone e l'ARERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esauriti gli interventi;

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma dell'Assessore relativa alla **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2020;**

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra con la modifica descritta;

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Settori interessati;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma dell'Assessore relativa alla **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2020** che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli e unanimi resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2020

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI

L'ASSESSORE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 30/04/2020 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cotronei, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO 3 Crotone ;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 284.109,24;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 791.043,16;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione di accompagnamento;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il determinazione n. 03 del 30/07/2020, acquisita agli atti del Comune di Cotronei in data 18/08/2020 prot. 12827, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato ATO 3 Crotone, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di Cotronei è complessivamente pari ad € 797.977,94;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Accertato che:

- in ragione dell'emergenza sanitaria originata dal COVID 19 e il conseguente lockdown imposto alle attività economiche individuate da appositi decreti ministeriali mediante i codici ATECO, l'autorità di regolazione ARERA ha individuato una soluzione tecnica per la determinazione delle riduzioni da riconoscere alle medesime e dare una risposta proporzionata alle numerose richieste che i gestori delle attività avanzano verso gli enti impositori.;
- la soluzione ARERA è contenuta nella deliberazione 158/20 che, all'articolo 1, definisce le riduzioni obbligatorie per le attività indicate nella tabella 1a e 1 b individuate mediante i codici Ateco, alle quali riconoscere una riduzione sulla quota variabile in ragione dei giorni di chiusura, e per le attività indicate nella tabella 2 non immediatamente riconducibili alle altre due tabelle ma comunque soggette a chiusura;
- la nota IFEL del 31 Maggio precisa in merito alla Delibera Arera n. 158/2020, nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva, queste riduzioni vanno calcolate a valle quindi non procedendo al ricalcolo

del Kd, bensì esternamente alla tariffa applicata, questo per evitare che le stesse siano finanziate dalla comunità delle utenze paganti nel 2020., precisando che la modalità di finanziamento può essere duplice: con risorse esterne quindi a carico del bilancio comunale oppure mediante una nuova componente individuata da ARERA con la deliberazione 238/2020 e che rinvia il costo a carico delle future tariffe 2021, 2022 e 2023.

- il comune può definire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime da riconoscere obbligatoriamente, in ragione della potestà riconosciuta dal comma 660 della legge 147/2020 che prevede il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);
- non è rispettato il limite alla crescita delle entrate tariffarie in quanto ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario 2020 secondo le disposizioni della Regione Calabria sono stati inseriti i conguagli richiesti relativi all’annualità 2018 per l’aggiornamento dei costi in quanto il costo totale per il trattamento è determinabile solo a consuntivo a seguito della certificazione dell’Arpacal della percentuale di raccolta differenziata raggiunta;

Ritenuto di stabilire, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l’anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- Per le attività indicate nella tabella 1a e 1b della deliberazione ARERA 158/20:
Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 20 %
- Per le attività indicate nella tabella 2 della deliberazione ARERA 158/20:
Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 20 %
- Scuole e Asili non Pubblici compresi nella Categoria 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto:
Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 50 %

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), conservato agli atti dell’ufficio e facente parte integrante e sostanziale della presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ente di governo denominato ATO 3 Crotone, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 791.043,16, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 156.432,55

COSTI VARIABILI € 634.610,61

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...*”;

Dato atto che:

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:

76 % a carico delle utenze domestiche;

24 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd), può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;
- ai sensi dell'art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione, con modificazione del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (G.U. - Serie Generale - n. 110 del 29/04/2020), che differisce ulteriormente al 31 Luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

- legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione, con modificazione del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (G.U. - Serie Generale - n. 180 del 18/07/2020), che differisce ulteriormente al 30 Settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

- di approvare per l'anno 2020**, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), conservato agli atti dell'ufficio e facente parte integrante e sostanziale della presente, così come validato dall'ente di governo denominato ATO 3 Crotone, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- di stabilire** ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento TARI la scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2020:
 - I RATA - 30 Settembre 2020
 - II RATA - 09 Novembre 2020
 - III RATA - 15 Dicembre 2020
 - UNICA SOLUZIONE - 15 Dicembre 2020
- di quantificare** in € 791.043,16 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- di stabilire**, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:
 - Per le attività indicate nella tabella 1a e 1b della deliberazione ARERA 158/20:
Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 20 %
 - Per le attività indicate nella tabella 2 della deliberazione ARERA 158/20:
Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 20 %
 - Scuole e Asili non Pubblici compresi nella Categoria 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto:
Riduzione di entrambi le componenti (fissa e variabile) della tariffa pari al 50 %
- di dare atto** che l'importo derivante dalle riduzioni di cui alla lettera d) sarà finanziato prioritariamente dalla nuova componente individuata da ARERA con la deliberazione 238/2020 rinviando il costo a carico delle future tariffe 2021, 2022 e 2023, secondariamente nel caso in cui si verificassero entrate attualmente non previste, con risorse a carico del bilancio comunale;
- di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

L'Assessore

F.to Dott.ssa Isabella Madia

ALLEGATO C alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 25/08/2020

Tariffe della TARI relative alle utenze non domestiche

<i>Destinazione uso</i>	<i>Unità reali</i>	<i>Superficie reale</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>TARIFFA €/MQ Parte Fissa</i>	<i>TARIFFA €/MQ Parte Variabile</i>	<i>Ricavi Quota Fissa in €</i>	<i>Ricavi Quota Var. in €</i>	<i>Tot. Ricavi in €</i>
MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1)	6	831.00	0.54	4.75	0.325711	1.327687	230.70	888.62	1.119.32
CINEMA, TEATRI (cod. 2)	1	400.00	0.40	3.51	0.241268	0.981091	67.55	274.71	342.26
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA (cod. 3)	48	6.994.80	0.40	3.55	0.241268	0.992271	1.573.98	6.473.38	8.047.36
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 4)	8	599.00	0.69	6.04	0.416187	1.688259	223.32	905.92	1.129.24
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5)	0	0.00	0.47	4.15	0.283489	1.159979	0.00	0.00	0.00
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6)	6	1.181.00	0.46	4.04	0.277458	1.129233	322.51	1.312.62	1.635.14
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7)	14	15.178.00	0.51	4.46	0.307616	1.246628	4.627.01	18.704.78	23.331.79
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8)	0	0.00	0.43	3.75	0.259363	1.048174	0.00	0.00	0.00
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 9)	15	20.446.00	1.64	14.43	0.989197	4.033373	14.331.49	58.435.50	72.766.99
OSPEDALI (cod. 10)	0	0.00	1.15	10.08	0.693644	2.817491	0.00	0.00	0.00
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 11)	0	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
UFFICI, AGENZIE (cod. 11A)	56	5.616.20	1.04	9.01	0.627296	2.518412	3.505.71	13.926.06	17.431.77

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12)	0	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI (cod. 12A)	40	2.654.85	0.64	5.57	0.386028	1.556887	984.43	3.970.30	4.954.72
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 13)	33	3.217.80	0.99	8.70	0.597137	2.431763	1.802.16	7.339.06	9.141.22
EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE (cod. 14)	7	587.00	1.26	11.05	0.759993	3.088619	365.86	1.486.86	1.852.72
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI (cod. 15)	10	751.00	0.74	6.45	0.446345	1.802859	291.69	1.178.17	1.469.85
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16)	0	0.00	1.43	12.57	0.862532	3.513478	0.00	0.00	0.00
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 17)	10	479.00	1.35	11.83	0.814278	3.306639	390.04	1.583.88	1.973.92
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 18)	13	1.635.00	0.91	7.96	0.548884	2.224923	777.22	3.150.49	3.927.71
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO (cod. 19)	8	1.138.00	0.91	8.02	0.548884	2.241694	478.24	1.953.19	2.431.43
ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 20)	19	5.570.00	0.65	5.58	0.392060	1.559683	1.683.43	6.696.96	8.380.39



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI
DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 18.08.20

Il Responsabile F.to Ing. Antonio Urso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 18.08.20

Il Responsabile F.to Dott. Antonio Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 18.08.20

Il Responsabile F.F. F.to Dott. Antonio Scavelli